

COMUNE DI CASSIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12 maggio 2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti Normative

- 1) Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Enti Locali dalle norme del presente regolamento.
- 2) Il dipendente che viola i doveri di ufficio è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - rimprovero verbale
 - rimprovero scritto (censura)
 - multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione
 - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni
 - licenziamento con preavviso
 - licenziamento senza preavviso
- 3) Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 del CCNL vigente.

Art.2 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento individua i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione, la composizione ed il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del Collegio Arbitrale di disciplina.

CAPO SECONDO

COMPETENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 3 - Contestazione scritta dell'addebito

- 1) Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da effettuarsi entro quindici giorni da quando il soggetto competente, tenuto alla contestazione, è venuto a

conoscenza del fatto. Il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

- 2) La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.
- 3) Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

Art. 4 -Competenza dei responsabili apicali

- 1) Il responsabile apicale della struttura in cui lavora il dipendente interessato è competente ad applicare direttamente le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura). In assenza del responsabile apicale sopra riportato, tale funzione viene attribuita al Segretario Comunale.
- 2) Nel caso di applicazione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) il responsabile della struttura provvede anche alla preventiva contestazione degli addebiti.
- 3) Al termine del procedimento, il responsabile della struttura trasmette copia di tutti gli atti all'ufficio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 5 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari - Composizioni e competenza

- 1) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Area o da soggetto terzo individuato dal Segretario Comunale e fa capo al Segretario Comunale.

Art. 6 -Sospensione cautelare dall'impiego

- 1) La sospensione cautelare prevista dagli articoli 25 e 26 del C.C.N.L. vigente è disposta dal Sindaco su proposta dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 7 - Riduzione della sanzione

- 1) La richiesta di riduzione della sanzione deve essere presentata, per iscritto, dal dipendente entro 5 giorni dalla contestazione scritta dell'addebito. La riduzione della sanzione preclude al dipendente la facoltà di impugnare il provvedimento sanzionatorio.
- 2) L'U.C.P.D. non è tenuto ad accettare la richiesta di riduzione formulata dal dipendente, al quale deve dare risposta entro 5 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 8 - Procedura dei ricorsi

- 1) Ad eccezione del rimprovero verbale, contro i provvedimenti sanzionatori sopraindicati ed entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può ricorrere dinanzi al Collegio Arbitrale di disciplina.

CAPO TERZO

IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE E COLLEGIO ARBITRALE

Art. 9 - Composizione del Collegio Arbitrale

- 1) E' costituito il Collegio Arbitrale del Comune di Cassiglio ai sensi e per gli effetti delle norme del comma 8 dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001.
- 2) Esso è un organo collegiale composto da tre membri nel modo seguente:
 - a. n. 1 membro esterno all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza, che presiede il collegio;
 - b. n. 1 consigliere comunale eletto dal consiglio comunale e n. 1 rappresentante del dipendente
- 3) Il collegio arbitrale dura in carica per un periodo pari al mandato amministrativo, salvo il caso previsto nel successivo art. 15 ed è nominato con decreto del Sindaco o suo delegato.

Art. 10 - Assemblea di designazione e requisiti del Presidente

- 1) Il Sindaco o suo delegato, in base alle norme del comma 8 dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, su designazione del Consiglio Comunale nomina il consigliere comunale e, su designazione delle Organizzazioni Sindacali dell'Ente stesso, un rappresentante dei dipendenti.
- 2) Il Sindaco o suo delegato, sceglie il Presidente, tra i soggetti esterni all'Amministrazione titolare e quello supplente.
- 3) Sono requisiti per la carica di Presidente del Collegio Arbitrale:
 - a. possedere una buona conoscenza di diritto amministrativo ed esperienza nel campo della tutela dei diritti;
 - b. non essere dipendente della stessa Amministrazione comunale e non avere incarichi direttivi ed esecutivi a livello di partito politico o di associazione sindacale;
 - c. non essere componente della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Comunali.
- 4) Il Sindaco o suo delegato deve procedere alla verifica dei requisiti fissati dal comma 4.
- 5) Qualora il Sindaco non proceda a tale nomina, decorsi trenta giorni dalla richiesta avanzata da chi vi abbia interesse, si potrà inoltre ricorrere al Presidente del Tribunale di Bergamo.

Art. 11 - Individuare dei rappresentanti dei dipendenti

- 1) Il componente designato dal personale del Comune di Cassiglio può essere eletto da tutti i dipendenti di ruolo o dai Sindacati di Categoria.

Art. 12 - Compiti del Collegio Arbitrale

- 1) Il Collegio arbitrale riceve i ricorsi del dipendente sanzionato con provvedimento disciplinare.
- 2) Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 il Collegio arbitrale esamina i vari ricorsi con la rotazione dei propri componenti effettivi e supplenti.

- 3) Il Collegio arbitrale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4) In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) Il Collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal ricorso.
- 6) L'Amministrazione comunale si conforma alle decisioni del Collegio Arbitrale.
- 7) Durante il periodo di esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio arbitrale, la sanzione ancorché comminata resta sospesa.

Art. 13 -Durata del procedimento disciplinare

- 1) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

Art. 14- Incompatibilità, astensione e ricusazione

- 1) Non possono far parte del Collegio arbitrale e hanno l'obbligo di astenersi il Presidente e i componenti che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 51 del C.p.c..
- 2) Nel caso in cui è fatto obbligo di astenersi, il dipendente incolpato può proporre ricusazione mediante ricorso motivato al Collegio.

Art. 15- Verbali

- 1) Assiste alle sedute del Collegio arbitrale con funzione di verbalizzante, senza diritto di voto, il dipendente di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento.
- 2) I verbali delle sedute del Collegio arbitrale sono sottoscritti dal Presidente e dagli altri componenti.

Art. 16- Riabilitazione

Le sanzioni disciplinari non producono alcun effetto decorsi due anni dalla loro applicazione ai fini e nell'ambito di altri eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 17- Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'Ente, per il tramite delle Autorità disciplinari, inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto od in parte, fatti in relazione ai quali procede l'Autorità Giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, primo periodo, enunciate agli artt. 7, c.2, lett. a),b),c),d) e 11, c.2, lett. a) e b), non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità di cui all'art. 55 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 secondo periodo, enunciate agli artt. 7, c.2, lett. e),f),g),h),i),l) e 11, c.2,lett. c) e d), l'ufficio competente nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 10 Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione

e, successivamente il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, può proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il procedimento penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura da parte del dipendente ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'Autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue nelle forme, termini e modi di cui ai precedenti Capi II, III e IV del presente regolamento. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1 bis, del Codice di Procedura Penale.

Art. 18- Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari è proponibile ricorso al Giudice Ordinario, quale giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti del Titolo VI del D. Lgs. 165/2001 (artt. 63-64). Il ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere preceduto dal tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile. Le altre forme di risoluzione delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. previste dagli artt. 412 ter e quater, del Codice di Procedura Civile sono applicabili in quanto compatibili.